COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In data 11/04/2012 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 24.000,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 200,00 ciascuna.
Previa emissione di conteggio estintivo del 4/07/2016, dopo la scadenza di n. 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo non venivano abbuonate somme a titolo di rimborso di costi non maturati.
Con reclamo del 18/12/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso delle spese di istruttoria non maturate per Euro 434,83, oltre eventuali quote insolute, interessi legali dalla data di estinzione e spese legali. Chiedeva inoltre che l'intermediario rilasciasse copia di eventuali altri finanziamenti stipulati e comunicasse gli importi effettivamente erogati e quelli eventualmente corrisposti a società terze per chiusura di debiti pregressi, in tal caso con consegna del relativo conteggio estintivo.
Il resistente, subentrato nel frattempo all'originario mutuante, vi riscontrava eccependo la natura *up front* delle spese di istruttoria e di vendita.
Con ricorso dell'11/02/2020 il ricorrente insiste nella richiesta di retrocessione del costo non goduto, oltre interessi legali dalla data di estinzione.
Non risulta che il resistente abbia fatto pervenire proprie controdeduzioni. Ha però prodotto un atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente per

l'accertamento negativo del diritto restitutorio, notificato al ricorrente dopo la ricezione del ricorso.
Con provvedimento interlocutorio del 22/07/2020 questo Arbitro, investito della cognizione del ricorso, richiamando le vigenti Disposizioni ABF, Sez. VI, par. 2, ha sospeso il procedimento e fissato termine per il ricorrente per dichiarare se intende o meno proseguirlo.
In data 20/08/2020 il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di voler proseguire con il ricorso ABF.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
In via preliminare occorre però valutare la procedibilità del ricorso alla luce dell'azione giudiziaria avviata dal resistente.
Ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF, Sez. VI, par. 2, "*Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato.*"
Orbene, avendo il ricorrente dichiarato espressamente e nel termine assegnatogli di voler proseguire col presente procedimento, nulla osta alla cognizione nel merito del ricorso.
In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).
In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuarne la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.
All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato

la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front*. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi* up front *opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi* up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi* recurring*. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi* up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring".

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Nel caso di specie, poiché le chieste spese di istruttoria e vendita rivestono natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

<table>
<tr><td>rate complessive</td><td>120</td><td>rate scadute</td><td>49</td><td rowspan="3">Importi</td><td rowspan="3">Natura</td><td rowspan="3">Rimborsi dovuti</td><td rowspan="3">Rimborsi già effettuati</td><td rowspan="3">Residuo</td></tr>
<tr><td>rate residue</td><td>71</td><td>TAN</td><td>9,05 %</td></tr>
<tr><td colspan="2">Denominazione</td><td>% rapportata al TAN</td><td>39,25%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Spese di istruttoria e vendita</td><td>724,71 €</td><td>Up front</td><td>284,45 €</td><td></td><td>284,45 €</td></tr>
<tr><td colspan="4">Totale</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>284,45 €</td></tr>
</table>

oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 284,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI